

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla gestione di servizi ed attività di accoglienza, vigilanza, trasporto, animazione e sostegno in favore di n. 50 lavoratori stagionali nell'area del metapontino per il periodo **luglio – settembre 2023**

*Progetto Più SU.PRE.ME.*

CUP B35B19000250006”

## Sommario

Art. 1 - Requisiti di partecipazione .....	5
Art. 2 - Attività e servizi oggetto della manifestazione d'interesse .....	6
Art. 3 - Durata e importo dell'affidamento .....	8
Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività.....	9
Art. 5 - Criteri di valutazione .....	9
Art. 6 - Spese rendicontabili .....	10
Art. 7 - Modalità del rimborso delle spese.....	11
Art. 8 - Vigilanza e controllo qualità del servizio.....	12
Art. 9 - Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse .....	12
Art. 10 - Graduatoria e sottoscrizione della convenzione.....	12
Art. 11 - Responsabile del procedimento e accesso agli atti.....	12
Art. 12 - Informativa trattamento dati ai sensi degli artt.13 e 14 del REG. UE n. 679/2016.....	12

## Premesso

che l'ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura) deve attuare le misure previste nel progetto SUPREME PIU, finanziato alla Regione Basilicata a valere sul PON Inclusionione in complementarità con le misure previste dal progetto SUPREME ITALIA, finanziato a valere sul fondo FAMI EMERGEZIALE, con l'obiettivo di porre in essere misure atte a contrastare il lavoro irregolare nell'agricoltura e a favorire l'uscita dallo sfruttamento lavorativo e il conseguente inserimento socio-lavorativo degli stranieri in condizioni di particolari fragilità;

che per tale scopo è previsto nell'ambito del citato progetto SUPREME PIU, un percorso di accoglienza e di addestramento lavorativo degli stranieri impiegati nel settore agricolo dell'area del Metapontino;

che per la realizzazione delle attività di progetto l'ALSIA intende acquisire, attraverso la pubblicazione della presente manifestazione di interesse, le disponibilità di Enti del Terzo Settore per l'affidamento in convenzione (organizzazione di volontariato e associazione di promozione sociale) ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. 117/2017, del servizio di accoglienza, vigilanza, animazione e sostegno dei lavoratori migranti che approdano nelle aree Regionali del Metapontino e che, alla luce di acclerate situazioni di vulnerabilità, sono maggiormente a rischio caporalato;

che contestualmente all'accoglienza l'ALSIA ed ARLAB, nella loro qualità di partner di progetto della Regione Basilicata, devono costruire un percorso di addestramento professionale che consenta a tale platea di lavoratori, individuati nel numero massimo di 50 unità e per un periodo massimo di mesi 4 (giugno - settembre 2023), una maggiore qualificazione professionale nel settore agricolo;

## Visto che

- l'art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "**Codice del Terzo settore**" stabilisce che le convenzioni possano prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;
- l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime;
- l'ALSIA, pertanto, deve acquisire la disponibilità degli enti del terzo settore sopra indicati a garantire l'organizzazione e la gestione di interventi nell'ambito territoriale Metapontino per dare attuazione alle misure di accoglienza definite anche nell'ambito del Tavolo

anticaporalato costituito presso la Regione Basilicata in attuazione dei due progetti complementari sopra citati con DGR n. 122 del 25 marzo 2022;

- il DM 31.03.2021 n.72 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.lgs. 117/2017 stabilisce che le convenzioni, disciplinate dagli artt. 56 e 57, costituiscono una delle forme tipiche nelle quali alcuni ETS - organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale - possono concludere accordi di collaborazione con le PP.AA.;

#### **Dato atto che**

- tali disposizioni introducono, di fatto, per via legislativa, una serie di condizioni che sono state definite per via giurisprudenziali sul tema della gratuità e del principio del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- l'ammissibilità del sistema convenzionale si fonda, inoltre, sulla circostanza che esso concorre al raggiungimento di una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio. Al contempo, rileva la circostanza che le organizzazioni coinvolte - nel rispetto della legislazione nazionale in materia - non traggono alcun profitto dalle loro prestazioni, fatto salvo il rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo, necessari per fornire le medesime, e non procurano alcun profitto ai loro membri, né direttamente né indirettamente.
- ai sensi del citato articolo 56 le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;

#### **Rilevato che**

- tra i criteri di valutazione delle procedure, occorre valutare, oltre il possesso da parte degli Enti dei requisiti di moralità professionale e la dimostrazione di un'adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla struttura, ulteriori elementi quali l'attività concretamente svolta, le finalità perseguite, il numero degli aderenti, la capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari;

#### **Considerato che**

il richiamato art. 56 prevede:



- una limitazione soggettiva (ODV - organizzazioni di volontariato e APS - associazioni di promozione sociale), in ragione della peculiarità che i soggetti così qualificati presentano nello scenario della riforma del Terzo settore. Infatti, si tratta di enti che si avvalgono prevalentemente dell'attività dei propri associati-volontari ed esprimono quindi una connotazione di tipo solidaristico più marcata rispetto agli altri enti del Terzo settore;
- una limitazione oggettiva, relativamente alle sole attività o servizi sociali di interesse generale e, in riferimento al comma 2, al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione alle quali deve osservarsi il principio dell'effettività delle stesse, con l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Tanto premesso, è pubblicato il seguente avviso

#### **Art. 1 - Requisiti di partecipazione**

1. La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto a fronte di un corrispettivo e non è vincolante per l'amministrazione proponente, attiva un servizio destinato ad interessi pubblici declinati negli atti di cui al presente avviso. Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione degli Enti che intendono candidarsi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.

2. Sono ammessi a partecipare gli Enti di cui all'art. 56 co.1 del D.lgs. n.117/2017 **Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale**, iscritti/transitati nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), da almeno sei mesi, aventi sede legale e/o operativa sul territorio regionale ed aventi come finalità statutarie la cura, l'accoglienza ed il miglioramento delle condizioni di vita degli stranieri ed in possesso dei requisiti di cui al co.3 e di quelli di seguito elencati, da certificare mediante autocertificazione/dichiarazione sostitutiva rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e che mettano a disposizione dell'accoglienza una o più strutture aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 2.

##### **a. Requisiti generali:**

- Insussistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti;

- Insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001 e ss.mm.ii;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone disabili di cui alla legge 68/1999 e non essere incorso, nei due anni precedenti alla presente procedura nei provvedimenti previsti dall'art.44 del D.lgs.286 del 25/7/1998 in relazione all'art. 43 dello stesso Testo Unico per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9 del D.Lgs.n.231/2001 e ss.mm.ii;

#### **b. Requisiti di capacità tecniche e professionali:**

Aver organizzato attività ed interventi a favore di migranti anche per conto di Enti pubblici e/o pubbliche amministrazioni nel corso degli ultimi 5 anni antecedenti il presente Avviso.

#### **c. Requisiti di idoneità economico-finanziaria:**

- comprovata solidità economico-finanziaria, attraverso idonee dichiarazioni di almeno un Istituto Bancario o di un Intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. n. 385/1993. Tale dichiarazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione amministrativa e non può essere oggetto di autocertificazione;
- per i soggetti che non possono assolvere al requisito di cui al punto precedente, copia degli ultimi tre bilanci comprovanti la solidità dell'ETS e, comunque, ogni ulteriore atto e/o documento ritenuto utile per comprovare il possesso del requisito indicato.

L'ALSIA si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni/autocertificazioni prodotte.

### **Art. 2 - Attività e servizi oggetto della manifestazione d'interesse**

L'affidamento è finalizzato all'accoglienza di un numero massimo di **50** lavoratori stagionali/cittadini immigrati che dovranno usufruire anche di percorsi di addestramento gestiti dall'ALSIA, ai quali destinare i seguenti servizi integrati:

#### **A. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA**

Il Servizio richiede la messa a disposizione per ciascun ospite di un posto letto con armadietto personale, kit igienico sanitario prima colazione servita nella struttura di accoglienza. Il soggetto individuato, definito **Ente Gestore**, potrà organizzare l'accoglienza secondo le seguenti tipologie:

1. ospitalità di tipo alberghiero fornita sia da alberghi o residenze turistico alberghiere che da strutture extra-alberghiere sia per ospitalità collettiva (case per ferie od ostelli) sia con le caratteristiche della civile abitazione (case per ferie, ostelli, affittacamere, bed and breakfast);
2. alloggiamento in strutture aventi le caratteristiche di Centro di accoglienza/dormitorio autorizzate.

Le strutture devono essere in regola con la normativa in materia di ricettività (solo per strutture alberghiere) e delle norme in materia tecnico-edilizia, igienico-sanitarie, sicurezza antincendio ed avere un numero minimo di 10 posti letto.

## **B. SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA**

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati:
  - i. i dati anagrafici e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro;
  - ii. le entrate e le uscite giornaliere,
  - iii. i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. il rilascio allo straniero di un tesserino (badge) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite;
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni dell'ALSIA, dei visitatori ammessi al centro
4. compilazione scheda cittadini paesi terzi secondo quanto disposto dal Manuale del PON Inclusione;
5. Trattamento dati personali secondo la normativa vigente.

## **C. SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA**



Il servizio comprende:

1. individuazione della platea di stranieri che attualmente vivono in situazione di estrema precarietà nell'area del metapontino, occupando abusivamente ricoveri di fortuna, al fine di favorire un loro spostamento del centro di accoglienza individuato;
2. mediazione linguistico-culturale, mediante l'impiego di un adeguato numero di professionisti parametrato al numero dei soggetti ospitati, preferibilmente individuati tra gli iscritti all'Albo regionale istituito ai sensi della **L.R. n. 13/2016**. La mediazione è finalizzata principalmente alla conoscenza dei servizi prestati nel centro e alle opportunità che i previsti percorsi formativi possono fornire per una graduale uscita dalla situazione di marginalità e di sfruttamento lavorativo, oltre che di informazione e di orientamento legale;
3. attività di orientamento al territorio, con il necessario supporto nelle procedure di iscrizione anagrafica degli aventi diritto; facilitazione all'accesso dei beneficiari ai servizi erogati sul territorio, nonché l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro e l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio;
4. intervento di assistenza sociale, finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario;
5. servizio trasporto sia da e per i luoghi dei tirocini, sia da e per le aziende sedi di eventuali attività lavorative degli ospiti;
6. servizio di pulizia della struttura sede dell'ospitalità.

#### **D. SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE**

Tutti gli ospiti selezionati per l'accoglienza hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'Ente Gestore selezionato pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP (straniero temporaneamente presente) in relazione alla posizione giuridica degli stessi.

#### **Art. 3 - Durata e importo dell'affidamento**

Il Contratto ha una durata di complessivi di **mesi 3**. La base d'asta omnicomprensiva, prevista per l'iniziativa è di **€ 91.000,00 (novantunomila/00)** Iva inclusa se dovuta.

Nel caso di assegnazione a più Enti Gestori, l'importo complessivo sarà ripartito proporzionalmente in base al numero di ospiti.



#### Art. 4 - Modalità di svolgimento delle attività

Le attività sono realizzate nel rispetto di quanto fissato nel presente avviso. L'ALSIA si riserva di svolgere all'interno del centro individuato, mediante l'impiego di ulteriori risorse, attività a valere su progetti già finanziati che il soggetto gestore si impegna a favorire.

#### Art. 5 - Criteri di valutazione

1. Le istanze prodotte saranno sottoposte a procedura di valutazione mediante l'attribuzione, da parte di una Commissione di Valutazione, appositamente istituita, di un punteggio massimo di 100 punti, con l'applicazione dei seguenti criteri:

Criterio	Attribuzione Punteggio	Punteggio Massimo
Numero di Volontari messi a disposizione per attività di convenzione;	1-5 punti 5; 6-10 punti 10; 11-15 punti 15; Oltre 20 punti 20.	20 punti
Servizi di accoglienza e di mediazione culturale degli Immigrati svolta;	1 punto ogni attività documentata; Max 10 punti.	10 punti
Servizi di accoglienza dei lavoratori stagionali svolta;	Servizi in favore lavoratori stagionali stranieri 4 punti per ogni collaborazione documentata; Max punti 20 punti.	20 punti
Competenze ed esperienze dei volontari e del personale nella gestione di servizi analoghi;	Somma anni di esperienze documentate dei volontari e del personale di gestione: 5 anni punti 1; 10 anni punti 2; 15 anni punti 3; 20 anni punti 4; Oltre 20 anni punti 5.	5 punti
Numero di mediatori culturali iscritti nel registro regionale impiegati nelle attività di convenzione;	n.1 punto per ogni mediatore culturale; Max 5 punti.	5 punti
Descrizione della struttura da adibire all'accoglienza.	Da 10 a 15 posti letto punti 10; Da 16 a 25 posti letto punti 15; Da 26 a 40 posti letto punti 20; Da 41 a 50 posti letto punti 40;	40 punti
<b>Totale</b>		<b>Max 100 punti</b>

Nell'affidamento delle attività verrà seguito l'ordine decrescente della Graduatoria.

L'Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione anche in caso di presentazione di una sola manifestazione d'interesse, purché l'interessato sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura e dalla normativa di settore o di sottoscrivere anche più convenzioni fino alla completa copertura dei posti previsti.

L'Amministrazione altresì si riserva di non sottoscrivere la convenzione con nessuno dei candidati nel caso di mancato possesso dei requisiti richiesti o in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico.

#### **Art. 6 - Spese rendicontabili**

1. Sono rimborsabili, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, le seguenti spese documentate e quietanzate direttamente riconducibili ai servizi oggetto della Convenzione:
  - a. spese per il personale impiegato e per i rimborsi ai volontari (viaggi ed eventuali buoni pasto);
  - b. spese per eventuale noleggio dei servizi igienici, ove non presenti e per mezzi di trasporto. In tal caso devono essere acquisiti, ai fini della corretta rendicontazione della spesa, almeno tre preventivi di spesa richiesti a mezzo pec ad operatori economici operanti nel settore di riferimento;
  - c. spese per la eventuale locazione di immobili adibiti all'accoglienza;
  - d. spese di ammortamento dell'immobile destinato all'accoglienza e spese per la manutenzione ordinaria, riconducibili al periodo dell'affidamento del servizio, secondo le modalità contenute nella lettera a) punto n.2 della circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro della Salute e delle Politiche sociali relativi ai programmi operativi nazionali (PON);
  - e. spese per servizi a carattere amministrativo quale utenze luce, acqua, raccolta rifiuti, ecc.;
  - f. spese per l'assicurazione e per la manutenzione ordinaria dei mezzi (max.3) destinati alle attività di cui al presente avviso;
  - g. spese per l'assicurazione obbligatoria ai volontari (art. 13 D.lgs. 117/2017);
  - h. spese per le visite sanitarie, come da normativa vigente, della totalità del personale;
  - i. costi per ottemperare ai piani di sicurezza e normative vigente a carico del soggetto gestore nel limite massimo di euro 2.000,00;
  - j. oneri per l'abbigliamento e la dotazione dei volontari necessari all'espletamento del servizio;
  - k. rimborso spese per utilizzo mezzi per il servizio di trasporto da rendicontare secondo le modalità previste dalla convenzione e dal Manuale di Rendicontazione delle spese del PON Inclusione;
  - l. Iva se dovuta.

2. In relazione alle modalità di rimborso delle spese per l'utilizzo dei volontari si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art.17 co.3 e 4 del D.lgs. 117/2017. L'ente deve assicurare i volontari coinvolti nelle attività di progetto, sia contro infortuni e malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi.
3. Eventuali ulteriori spese, comprese quelle per la manutenzione ordinaria previste al co.1 lettere d) ed f), che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo di validità della convenzione, ai fini del rimborso dei relativi importi dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio competente.

#### **Art. 7 - Modalità del rimborso delle spese**

1. I costi sostenuti per l'attuazione della convenzione sono rimborsate previa presentazione di idonea documentazione giustificativa di spesa quietanzata. Non potranno essere rimborsate spese al dettaglio contenute in scontrini fiscali.
2. L'ALSIA provvede ad effettuare il rimborso delle spese secondo le seguenti modalità:
  - erogazione di un acconto pari a 30% dell'importo complessivo per consentire l'allestimento della struttura, da liquidare entro dieci giorni dalla sottoscrizione della convenzione e dalla presentazione di apposita polizza di fidejussione a garanzia dell'importo da anticipare;
  - i rimborsi successivi saranno effettuati, a consuntivo, in uno o due pagamenti intermedi da concordare con l'Ufficio competente al momento della sottoscrizione della convenzione, entro i 30 giorni successivi all'inoltro dell'istanza di liquidazione, da inviare con cadenza mensile, corredata dalla documentazione contabili di spesa, entro il 5 di ogni mese.
  - il primo rimborso potrà avvenire solo a seguito di corretta rendicontazione dell'importo dell'acconto ricevuto. Le modalità di rendicontazione delle spese saranno meglio dettagliate nella convenzione nel rispetto delle normative relative ai fondi con i quali sarà finanziato il servizio. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale con addebito su un conto corrente dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai Soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i Soggetti beneficiari sono assoggettati). Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il soggetto beneficiario deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di una adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Alla richiesta di saldo finale, che dovrà essere prodotta in tempo utile ad effettuare il pagamento nel termine di scadenza del progetto, fissato al 31 ottobre 2023



secondo quanto dettagliato nella convenzione, dovrà essere allegata altresì una relazione conclusiva delle attività svolte.

#### **Art. 8 - Vigilanza e controllo qualità del servizio**

L'ALSIA si riserva di vigilare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, sul buon andamento del servizio e ne verifica gli standard.

#### **Art. 9 - Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse**

1. La domanda di partecipazione al presente avviso redatta secondo il modello “**Allegato B**” e riportante la dicitura “**Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla gestione di servizi ed attività di accoglienza, vigilanza, trasporto, animazione e sostegno in favore di n. 50 lavoratori stagionali nell’area del metapontino per il periodo luglio – settembre 2023**” deve essere firmata digitalmente, corredata da copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo e consecutivo alla pubblicazione del presente atto nel portale di *e-procurement* di ALSIA (<https://eprocurement.alsia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>).

2. Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e fornire le informazioni necessarie previste dal bando;

3. Saranno escluse le manifestazioni d'interesse incomplete dei dati di individuazione del soggetto proponente o carenti dei requisiti oggettivi e soggettivi, ovvero presentate da soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 o divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

#### **Art. 10 - Graduatoria e sottoscrizione della convenzione**

L'Ufficio, in presenza di più proposte progettuali, approva, sulla base delle risultanze l'apposita graduatoria che viene tempestivamente pubblicata sul sito istituzionale dell'ALSIA.

#### **Art. 11 - Responsabile del procedimento e accesso agli atti**

Il responsabile del procedimento, relativamente al presente avviso di manifestazione di interesse, è il dott. Ippolito Giuseppe - tel.0835 – 244508 – mail: [giuseppe.ippolito@alsia.it](mailto:giuseppe.ippolito@alsia.it).

#### **Art. 12 - Informativa trattamento dati ai sensi degli artt.13 e 14 del REG. UE n. 679/2016**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento”), l'ALSIA fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della presente procedura.



### **Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento è Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA), con sede in Matera, Via Annunziatella n. 64, Pec: [alsia@postecert.it](mailto:alsia@postecert.it) Tel: 0835 244111.